



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

SETTORE: III° PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**LAVORI DI ASFALTATURA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA-
VIA TAMIGI, E ALTRI TRATTI STRADALI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
parte prima**

Responsabile del Procedimento:

ing. Manuela Giurgola

Progettista:

ing. Roberta Pitocchi

Direttore dei Lavori:

ing. Roberta Pitocchi

Fiorano Modenese, MARZO 2022

CAPITOLO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un appalto stipulato a misura, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ssmm.ii, **per lavori di asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria di Via Tamigi e altri tratti stradali.**

Le lavorazioni previste consisteranno in:

1. il ripristino della pavimentazione del marciapiede esistente adiacente al lotto di intervento, consistente nella sistemazione /integrazione del cordolo in porfido e nella fresatura e successiva stesa di pavimentazione bituminosa,
2. la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in Via Tamigi immediatamente a est dell'intersezione con Via Panaro, compreso la realizzazione di due caditoie collegate alla rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche;
3. la realizzazione di alcuni tratti di marciapiedi- pedonali per l'interconnessione dei percorsi pedonali esistenti
4. il rifacimento del tappeto stradale di un tratto di Via Tamigi, tra via Panaro e Via Ticino, compreso l'eliminazione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche esistente e la realizzazione di alcune caditoie a centro strada in aggiunta a quelle esistenti;
5. il rifacimento del manto stradale in Via Panaro mediante fresatura e stesa di tappeto di usura;
6. il rifacimento del manto stradale in asfalto mediante la fresatura e stesa di tappeto di usura in altri tratti stradali circostanti.

2. DURATA, IMPORTI E MODALITA' DEL CONTRATTO

L'importo a base della trattativa è pari a **euro 99.000,00 (novantanovemilaeuro/00), di cui € 98.250,00 (novantottomiladuecentocinquantaeuro/00) a base di trattativa ed €. 750,00 (settecentocinquantaeuro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.**

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, si dichiara che il costo della manodopera ammonta a €. **25.000,00.** Tutti gli oneri necessari per eseguire i lavori oggetto del presente appalto si intendono a carico dell'appaltatore.

Il contratto decorrerà dalla data di stipula dello stesso e i lavori dovranno essere terminati **entro il 25/05/2022 per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e di asfaltatura di Via Tamigi, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante, e entro il 30/06/2022 per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e di asfaltatura di Via Panaro.**

Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del d.lgs. 50/2016, si dichiara che la scrivente stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32 sopramenzionato.

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:

- fresatura di parti del manto stradale esistente,
- stesura dello strato di collegamento in binder dove necessario
- realizzazione del tappeto di usura
- messa in quota delle botole/caditoie esistenti
- realizzazione di tratti di marciapiede con pavimentazione in asfalto e cordoli in binder di porfido
- realizzazione di attraversamento pedonale rialzato,
- demolizione di porzioni di marciapiede per realizzazione di rampe di raccordo per disabili
- realizzazione di caditoie stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche e relativo collegamento alla rete fognaria esistente

4. CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'art. 61, comma 3 del D.Lgs. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali **OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane e relative opere complementari, classifica I.**

CAPITOLO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, ancorchè non materialmente allegati:

1. Relazione Generale e Quadro economico
2. Individuazione dell' intervento
3. Capitolato speciale – parte prima
4. Capitolato speciale - parte seconda
5. Elenco prezzi unitari
6. Computo metrico estimativo
7. Schema di contratto.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite da questo Capitolato, dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 (per la parte ancora in vigore), dal Capitolato Generale D.M. 145/2000 e delle altre leggi e decreti nonché delle norme vigenti ancorché non espressamente richiamate nel presente Capitolato, oltre a tutti i Regolamenti Comunali vigenti.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

7. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità dell'offerente, si rinvia alla lettera di richiesta di preventivo.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di Contratto per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa e tutti gli altri oneri connessi alla stipulazione del Contratto, compresi quelli tributari, nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore indicherà le persone che possono riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al Contratto.

7.1–Affidamento dei lavori

Il preventivo dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nei modi e nei termini indicati sul MEPA di CONSIP.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della l. 120/2020 mediante affidamento diretto, poiché di importo inferiore ad € 150.000,00.

L'affidamento si dichiara a MISURA, quindi le opere saranno compensate applicando i prezzi dell'unito Elenco Prezzi dedotti del ribasso.

7.2 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/20106, l'Appaltatore dovrà costituire definitiva, con beneficiario il Comune di Fiorano Modenese. L'importo su cui è calcolata la garanzia fideiussoria è come di seguito definito.
 - L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ovvero il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
 - La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento dei lavori o analogo documento, nel limite massimo pari al 75% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
 - La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi tutti previsti dall'Appalto e cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del Codice dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante si dovesse avvalere della cauzione, potrà richiedere all'appaltatore il suo reintegro e qualora questi non ottemperi la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
 3. Il Committente ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
 - esecuzione di prestazioni affidate d'ufficio a terzi per inadempienza dell'Appaltatore;
 - applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore;
 - risarcimento dei danni;
 - pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall' inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
 - in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.

8. SUBAPPALTO

1. Ferme restando le condizioni di cui dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016, tutte le categorie di lavori sono subappaltabili e affidabili a cottimo secondo i limiti, in termini economici, imposti dalla normativa vigente.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.
3. Il subappalto è concesso qualora l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
5. La D.L., il R.U.P. nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, verificano, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 50/2016;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
7. Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che

indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

8. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale..

9. REFERENTI DELL’AFFIDATARIO

Al momento della sottoscrizione del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione:

- a) le generalità del **Responsabile** e del suo eventuale sostituto al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) **le generalità di un Direttore Tecnico**, che sarà unico referente per quanto attiene le tematiche e le decisioni tecniche relative ai diversi cantieri;
- c) i nominativi di tutto il personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle lavorazioni, compresi i tecnici e il personale delle eventuali ditte subappaltatrici, comprensivi dei numeri di posizione assicurativa e previdenziale di ciascun addetto;
- d) **un indirizzo di posta PEC e un numero telefonico attivo.**

Eventuali avvicendamenti o variazioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione prima dell'impiego in cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

10. VARIAZIONI DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo art. 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al Certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPITOLO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

12. CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori avverrà immediatamente dopo la formale stipula contratto nei tempi e modi indicati nello stesso. L'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità immediata di personale e mezzi.
2. Nel giorno e nell'ora fissati dal D.L., l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio e dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
4. **La Stazione Appaltante procederà in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi e agli effetti dell'art. 8, comma 1 l. 120/2020 .**All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.
5. Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei tempi stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere secondo quanto indicato dalla D.L. nelle richieste di intervento.

13. INVARIABILITA' DEI PREZZI, NUOVI PREZZI

1. I prezzi offerti dall'Appaltatore devono essere intesi comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende inglobato, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell'espletamento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'elenco descrittivo dei relativi prezzi unitari.
2. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo successivo, i prezzi di cui sopra si intendono accettati dall'Appaltatore, in quanto tali, restano fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
3. Eventuali variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, come previsto dal D. Legge 27/1/2022 n. 4 (G.U. 27/01/2022 n.21).
4. La revisione prezzi si applica dietro formale richiesta da parte dell'Appaltatore; a tal fine l'Appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'Appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.
5. Non si darà luogo ad alcun compenso integrativo salvo quanto previsto dal presente Capitolato.
6. Qualora si rendesse necessario eseguire categorie di lavoro non previste nell'Elenco prezzi, i prezzi delle nuove lavorazioni verranno desunti dal:

a) Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Modena riferito al periodo dell'appalto;

b) Prezziario della Provincia di Modena riferito al periodo dell'appalto;

c) ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA;

- d) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- e) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Anche eventuali nuovi prezzi per i quali verrà effettuata l'analisi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Qualora si rendesse necessario eseguire categorie di lavoro non previste nell'Elenco prezzi, i prezzi delle nuove lavorazioni verranno desunti dal:

- a) Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Modena riferito al periodo dell'appalto;
- b) Prezziario della Provincia di Modena riferito al periodo dell'appalto;
- c) ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA;
- d) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- e) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Anche eventuali nuovi prezzi per i quali verrà effettuata l'analisi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

14. TERMINI DI VALITA'

I lavori i lavori dovranno essere terminati **entro mercoledì 4 maggio 2022** e l'ultimazione **entro il 25/05/2022 per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e di asfaltatura di Via Tamigi, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante, e entro il 30/06/2022 per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e di asfaltatura di Via Panaro.**

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

15. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00)
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 1 è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Qualora l'ammontare totale delle penali raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto in essere, l'Amministrazione attiverà la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

15.1 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al presente articolo, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria

16. PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine previsto per la fine dei lavori.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.L. se questi non si esprime entro 2 (due) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini predetti, costituisce rigetto della richiesta.

17. SOSPENSIONI

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito Verbale, sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il Verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello Stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il Verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

18. ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore può richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso, all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
4. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fidejussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

19. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

19.1 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari .

20. PAGAMENTI

1. Il Comune di Fiorano Modenese pagherà il corrispettivo per i lavori effettuati, quantificati come indicato all'articolo precedente, come segue:

- a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo, ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta del 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, raggiunga la cifra di almeno euro 40.000,00. Ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 e ssmm.ii. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
- b) ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione;
- c) ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 e ssmm.ii., all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- d) ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Ad insindacabile giudizio del Committente, la garanzia potrà essere ridotta fino al venti per cento dell'importo del pagamento.

2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

3. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi, il Committente comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) relativo a ciascun affidamento.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

5. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Committente, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP). Il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG e CUP.

CAPITOLO 4 - DANNI E ASSICURAZIONI

22. DANNI ALLE OPERE, DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. E' a completo carico dell'Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisoriale ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa.
2. I danni di forza maggiore, quelli cioè provocati alle opere, nel corso delle opere e sino a collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni, con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciate dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.
3. Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei Lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
 - b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
 - c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
 - d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati i prezzi e le condizioni di contratto.
5. Frattanto l'Appaltatore non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.
6. Nessun compenso è dovuto:
 - quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'impresa o delle persone dalle quali essa è tenuta a rispondere;
 - per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio;
 - per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.

23. DANNI A TERZI

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano, direttamente o indirettamente, per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da queste preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi genere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

24. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 14, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; in caso di emissione del Certificato di regolare esecuzione per determinate parti dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta

efficace per le parti non ancora certificate; a tal fine, l'utilizzo da parte dell'Amministrazione secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) partita 1 - opere pari all'importo dell'appalto maggiorato dell'IVA
- b) partita 2 – opere preesistenti: non inferiore a € 500.000,00
- c) partita 3 – demolizione e sgombero: non inferiore a 100.000,00;
- d) responsabilità civile per danni causati a terzi: non inferiore a € 500.000,00.

essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Amministrazione.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPITOLO 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

25. RISERVE E CONTROVERSIE

Per le eccezioni e controversie dell'Appaltatore, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e la Ditta e per la definizione delle controversie fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà secondo quanto riportato dalla normativa vigente e dallo schema di contratto.

Qualora l'importo delle riserve sia compreso fra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dagli articoli 205 e seguenti del Codice.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore, ove in possesso della stessa, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'art. 20.1, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai Piani di sicurezza di cui agli artt. 32, 33 e 34, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello Stato di Consistenza dei lavori. Alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di Consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPITOLO 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

27. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

Nell'espletamento della gara devono essere rispettate non solo le disposizioni del presente Capitolato, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, anche se ad esse non si fa espresso riferimento, ma anche di tutte quelle prescrizioni che riguardano gli aspetti tecnici e giuridici indicati dall'Amministrazione, purché non in contrasto con il presente Capitolato e con le norme di legge.

28. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

29. IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI NEI CANTIERI

Al presente contratto, si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge 136/2010 e successive modifiche, rispettivamente in materia di controllo degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti al cantiere stesso.

30. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore – che li assolverà a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione – tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale ed alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo Capitolato, ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito ecc.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.M. 37/2008.

Cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore:

Occupazioni – Indennità – Opere provvisionali

- l'occupazione, compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per cave di prestito, con l'osservanza delle norme al riguardo, per le vie di passaggio e quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori;

- ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per la salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche elettriche ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione;

- la costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro;

- l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisionali, da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati, per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque;

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie, compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori, comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

Accesso al cantiere per il personale dell'Amministrazione, Direttore Lavori e persone autorizzate

L'Appaltatore deve garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso o sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque Impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'Appaltatore a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisionali dell'Appaltatore, senza alcun diritto di questa a compenso.

Un rappresentante dell'impresa tecnicamente idoneo dovrà essere sempre presente in cantiere durante lo svolgimento dei lavori al fine di ricevere gli ordini e le istruzioni della direzione lavori, nonché di sovrintendere al corretto svolgimento degli stessi.

Nonostante l'ente locale eserciti la sorveglianza nei confronti del personale impiegato nei lavori, la ditta aggiudicataria è pur sempre responsabile del perfetto adempimento alle prescrizioni ricevute, nonché della perfetta esecuzione delle opere, ed infine dell'osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali utilizzati.

La direzione lavori inoltre si riserva in un momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al Certificato di regolare esecuzione definitivo, la facoltà di compiere accertamenti sul cantiere e di irrogare le eventuali sanzioni, ed anche la facoltà di intimare la ripetizione delle opere eseguite in modo inesatto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dai suoi collaboratori con colpa o dolo.

Il direttore dei lavori può ordinare all'Appaltatore di sostituire ovvero di licenziare qualsiasi suo collaboratore che si renda colpevole di insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite), sino al collaudo, come disposto nel precedente del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione.

I danni che a detti materiali o manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Appaltatore o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore o da questa risarciti.

Cartelli all'esterno del cantiere

Qualora l'intervento si configuri come un cantiere a tutti gli effetti con delimitazione dell'area dello stesso, e superi la durata di 5 giorni, l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone la circolare min. Il. pp., 01/06/1990, n. 1729, due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'Ufficio competente, titolo del lavoro in appalto, Impresa esecutrice, importo complessivo dei lavori, il nome del progettista, del Direttore Lavori, del Direttore del cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza e i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui alla stessa Circolare.

Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e impianti luminosi per i tratti dell'opera contigui ai luoghi transitati da terzi o intersecanti da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.

In particolare la segnaletica sulla viabilità dovrà essere conforme agli schemi di cui al Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti denominato "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Obblighi vari

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere anche ad altri obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Appaltatore riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato od allegato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, fabbricati o terreni, compreso le adiacenze dove dovranno eseguirsi i lavori e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari d'intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità d'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio od esercizio di zone sui cui si interverrà.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a:

- 1) A fornire ed a tenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori, i cartelli previsti dai regolamenti vigenti e dal D.Lgs. 81/08.
- 2) A provvedere agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati alle zone d'intervento.
- 3) L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi nell'area di cantiere o per cause derivanti dalla gestione del cantiere stesso, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
- 4) A provvedere, a lavori ultimati allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere ecc... entro il termine fissato dalla D.L.
- 5) Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'Appaltatore.
- 6) Consegnare il prospetto dell'orario di lavoro in vigore **dichiarando pure la disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi, anche per il periodo estivo e durante le giornate festive e prefestive quando necessario.**
- 7) Indicare dettagliatamente il personale a disposizione con indicazione delle singole professionalità.

- 8) Provvedere autonomamente alla regolamentazione del traffico durante lo svolgimento dei cantieri tramite mezzi propri adeguati nel numero e nella tipologia (segnaletica di cantiere, movieri, semafori provvisori); l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale non potranno soddisfare richieste di aiuto in tal senso.
- 9) Provvedere a spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l'esame di collaudo.

Come già precisato all'art. 15, l'Appaltatore è tenuto inoltre a :

- a) Inviare il preventivo (o il consuntivo in caso di intervento immediato) di ogni singolo ordine di intervento secondo i prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gare entro e non oltre 48 ore dalla ricezione dello stesso;
- b) Inviare programmazione dei lavori di tipo B e C;
- c) Inviare rendicontazione mensile degli interventi effettuati;
- d) Verificare l'importo complessivo di ogni singola Richiesta inoltrata dall'Amministrazione;
- e) Verificare che ogni richiesta dell'Amministrazione sia compresa nell'importo assegnato.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare per iscritto all'Amministrazione l'approssimarsi dell'esaurimento delle somme assegnate da contratto.

L'Amministrazione provvederà a verificare la corrispondenza tra quanto eseguito e le fatture ricevute.

Operai ed impiegati - Attrezzature

Impiego di personale idoneo – Disciplina

L'impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alla necessità dell'appalto.

I dirigenti dei cantieri ed il suddetto personale, dovranno essere di gradimento del Direttore dei Lavori.

Questi ha il diritto di richiedere, previa motivata comunicazione scritta, l'allontanamento dal cantiere – che dovrà essere in tal caso prontamente disposto dall'Appaltatore – sia il Direttore di cantiere che il personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti, capi cantieri ed operai le prescrizioni di questo Capitolato, le Leggi ed i Regolamenti. Essa è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantieri od operai, nonché della malafede e della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sulle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

Oneri diversi

Tasse e diritti – Pratiche presso enti ed amministrazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, indennità cauzioni e depositi dovuti all'Amministrazione, al comune e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovie dello Stato, Aziende municipali e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.

Sicurezza

I Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio compresi già nell'importo del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo d'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il Coordinatore per la Sicurezza riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del Piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Appaltatore in sede esecutiva.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

31. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per l'esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" si considera che:

- i lavori oggetto del presente capitolato rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008;
- i lavori si attueranno con cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa (art. 90 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008);
- l'entità presunta del cantiere è inferiore ai 200 uomini giorno.

Per queste motivazioni non si rende necessario redigere un Piano di Sicurezza e di Coordinamento generale tipo (PSC) previsto dal Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008, l'impresa appaltatrice dovrà redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza.

Solo nel caso di presenza di più imprese verrà redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) previsto dal Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008.

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. 9 agosto 2013 n. 98;
- e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Se l'Impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.

3. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto, la Ditta affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

32. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. In ottemperanza a quanto normato dall'art. 97, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei relativi allegati;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito.

33. Art. 33- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il PSC messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante qualora necessario, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) a redigere o ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

34. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

35. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO	2
ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - DURATA, IMPORTI E MODALITA’ DEL CONTRATTO	2
ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	2
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE	3
CAPITOLO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
ART. 5 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO	4
ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	4
ART. 7 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI, CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART. 8 - SUBAPPALTO	5
ART. 9 - REFERENTI DELL’AFFIDATARIO	6
ART. 10 - VARIAZIONI DELL’APPALTATORE	6
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI	6
CAPITOLO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI	7
ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI	7
ART. 13 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI, NUOVI PREZZI	7
ART. 14 - TERMINI DI VALIDITA’	7
ART. 15 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 16 - PROROGHE E DIFFERIMENTI	9
ART. 17 - SOSPENSIONI	9
ART. 18 - ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE	9
ART. 19 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 20 - PAGAMENTI	10
ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
CAPITOLO 4 - DANNI E ASSICURAZIONI	12
ART. 22 - DANNI ALLE OPERE, DANNI DI FORZA MAGGIORE	12
ART. 23 - DANNI A TERZI	12
ART. 24 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI	12
CAPITOLO 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 25 - RISERVE E CONTROVERSIE	14
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI	14
CAPITOLO 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	16
ART. 27 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI	16

ART. 28 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	16
ART. 29 - IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI NEI CANTIERI	17
ART. 30 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	17
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	20
ART. 31 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
ART. 32 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	21
ART. 33 - Art. 33- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)	21
ART. 34 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....	21
ART. 35 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	22
SOMMARIO	23